



Dipartimento per il programma di Governo

Focus

Disegno di legge costituzionale

“Modifica all’art. 114 della Costituzione, in materia di Roma
Capitale”

Sommario

Premessa	2
Caratteristiche di Roma	4
L'ordinamento di Roma Capitale	5
L'articolo 114 della Costituzione.....	7
Modifica dell'articolo 114 della Costituzione.....	8
Conclusioni	10

Premessa

Il 30 luglio 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato il **disegno di legge costituzionale su Roma Capitale**, che è stato successivamente presentato alla Camera dei deputati il 5 agosto 2025.

Con il citato disegno di legge costituzionale si modifica l'articolo 114 della Costituzione, provvedendo, direttamente a livello costituzionale, ad attribuire i necessari poteri alla città di Roma. Il testo **riconosce a Roma Capitale poteri e risorse speciali**, in linea con le altre grandi capitali europee e mondiali, e le attribuisce lo **status di ulteriore e autonomo ente costitutivo della Repubblica**, accanto a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

L'ente, nello specifico, viene dotato, al tempo stesso, dei poteri dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni ordinarie, acquisendo così le **potestà e le forme di autonomia contemplate dal titolo V della parte seconda della Costituzione** per questi livelli territoriali:

- la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117 Cost.¹;

¹ **Art. 117 della Costituzione:** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;

armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- la funzione amministrativa e regolamentare ai sensi dell'art. 118² Cost;
- l'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119³ Cost;
- la legittimazione a ricorrere alla Corte costituzionale avverso leggi statali o regionali che ne ledano le competenze.

Il disegno di legge, infatti, attribuisce a Roma Capitale **poteri legislativi su materie che toccano la vita quotidiana, come l'urbanistica, il trasporto pubblico locale, il commercio, il turismo, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali**. La riforma prevede anche che, con una successiva legge, sia stabilito il nuovo ruolo che dovranno avere i municipi nell'assetto futuro della città.

Vengono riconosciute, pertanto, le **specificità di Roma e la necessità di rendere più efficace il governo del suo vasto territorio**. Roma, infatti, è il Comune più popoloso e più esteso della Nazione, custodisce la maggiore concentrazione di beni storici e culturali al mondo, ospita il Vaticano, gli Organi costituzionali, numerose Organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche.

La modifica costituzionale consente, poi, a Roma di **delegare le proprie funzioni amministrative ai municipi**, realtà prossime per dimensioni ed esigenze a Comuni veri e propri, mentre la legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, interviene a coordinare i rapporti che si andranno a creare fra Roma Capitale e la Regione Lazio nonché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della modifica costituzionale, a ridefinire le province del Lazio.

² **Art. 118 della Costituzione:** Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

³ **Art. 119 della Costituzione:** I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [art. 53, c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

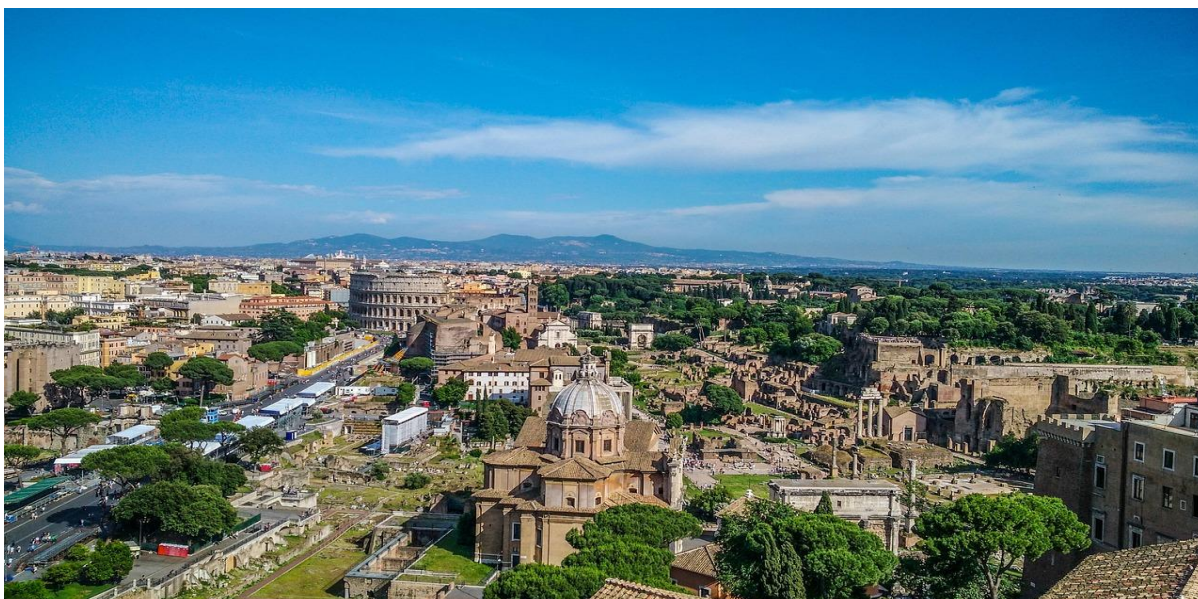


Fonte: Pixabay, Autore: Sergei Topor

Caratteristiche di Roma

Roma è la **provincia più estesa e popolosa d'Italia**; hanno **sede** a Roma gli **organi costituzionali nonché le rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri**; l'**estensione territoriale** del Comune, pari a quasi 1.300 chilometri quadrati, è equivalente alla somma dei territori dei comuni di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze e Bari e lo pone **fra i più estesi tra le capitali europee**; nel Comune di Roma risiede la metà della popolazione del Lazio, percentuale che sale ai 4/5 se si prende in considerazione l'intera provincia di Roma; Roma, **ospita il 70 per cento del patrimonio artistico italiano e il 30 per cento di quello mondiale**.

Appare, pertanto, opportuno che la città di Roma venga dotata dei poteri e delle risorse necessari ad allinearla ad un modello di governance finalmente adeguato alla sua realtà demografica, economica e politica, in linea con tutte le principali capitali europee.



Fonte: Pixabay, Autore: javierAlamo

L'ordinamento di Roma Capitale

La [legge n. 42 del 5 maggio 2009](#) (Legge delega sul federalismo fiscale) ha **configurato il nuovo ente territoriale "Roma capitale", in luogo del Comune di Roma**, dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

A tale ente la medesima legge attribuisce, oltre a quelle già svolte dal Comune, ulteriori funzioni amministrative, relative:

- alla valorizzazione dei beni storici, artistici e ambientali;
- allo sviluppo del settore produttivo e del turismo;
- allo sviluppo urbano;
- all'edilizia pubblica e privata;
- ai servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
- alla protezione civile.

La stessa legge, inoltre, prevede che siano assegnate risorse ulteriori, in considerazione del ruolo di Capitale della Repubblica e delle nuove funzioni ad essa attribuite e la determinazione dei principi generali per l'attribuzione al nuovo ente territoriale di un nuovo patrimonio.

In attuazione della delega, contenuta nella legge n. 42 del 5 maggio 2009, sono stati emanati due decreti legislativi:

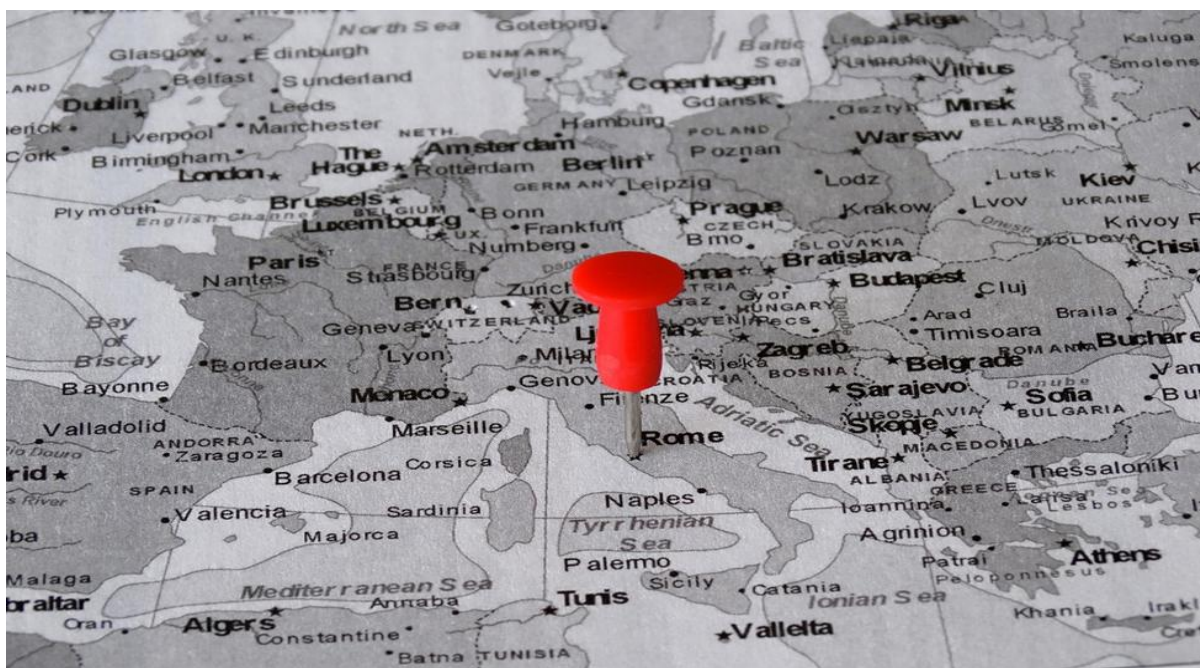
- [d.lgs. 156 del 17 settembre 2010](#), per la parte relativa agli organi di governo, cioè l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il Sindaco;
- [d.lgs. n. 61 del 18 aprile 2012](#), successivamente modificato dal [d.lgs. n. 51 del 26 aprile 2013](#), per la disciplina del conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale.

Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la provincia di Roma sulle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, è stata istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato, composta dal sindaco di Roma Capitale, dal presidente della Regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma e dal Ministro competente per materia. In tutti i casi in cui la Conferenza unificata svolge funzioni relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale, alle relative sedute partecipa, quale componente, il suo sindaco.

La Capitale è articolata in [15 municipi](#), quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale. Rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità di Roma Capitale. Sono dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Lo [Statuto di Roma Capitale](#) è stato **approvato con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 dall'Assemblea Capitolina**, dopo il subentro dell'ente a ordinamento speciale al Comune di Roma ed è entrato in vigore il 30 marzo 2013.

Con le successive deliberazioni n. 1 in materia di acqua bene pubblico comune e n. 5 in materia di diritti di partecipazione, rispettivamente del 9 e 30 gennaio 2018, l'Assemblea capitolina ha apportato alcune modifiche allo Statuto, vigenti a partire dal 20 marzo 2018. Con deliberazione n. 31 del 13 aprile 2021 in materia di diritto all'alimentazione si è proceduto a un'ulteriore modifica.



Fonte: Pixabay



Fonte: Pixabay, Autore: juliacasado1

L'articolo 114 della Costituzione

Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento."

La disposizione costituzionale, al terzo comma, esprime con ogni evidenza la **necessità che Roma, in quanto capitale della Repubblica, disponga di un ordinamento speciale da disciplinare con legge statale, non riconducibile *sic et simpliciter* a quello proprio degli altri enti territoriali** previsti dal primo comma dello stesso articolo 114.

La disposizione costituzionale attribuisce la qualifica di capitale della Repubblica a Roma, lasciando aperto lo spazio a molteplici soluzioni e modelli per delineare un regime giuridico adeguato a una **realtà assolutamente peculiare**, senza identificarla con un preciso livello di Governo (Comune, Città metropolitana, Provincia, Regione).

Modifica dell'articolo 114 della Costituzione

Con il disegno di legge costituzionale in commento si modifica l'articolo 114 della Costituzione, provvedendo direttamente a livello costituzionale ad attribuire i necessari poteri alla Città di Roma. All'ente vengono attribuiti dei poteri:

- dei Comuni;
- delle Città metropolitane;
- delle Regioni ordinarie.

L'art. 114 della Costituzione, viene interamente sostituito, mediante la tecnica della novellazione integrale.

In particolare, al **primo comma** si aggiunge **Roma Capitale** tra gli **elementi costitutivi** della Repubblica e al **secondo comma** si inserisce **Roma Capitale** tra gli **enti autonomi** con propri statuti, poteri e funzioni.

Il **primo periodo del terzo comma** rimane **invariato**, mentre, il secondo periodo, che viene sostituito, prevede la **potestà legislativa per Roma Capitale** in determinate materie di natura **concorrente** con quella statale e di natura **residuale**.

La **potestà legislativa** attribuita a Roma Capitale sarà di natura **concorrente** con quella statale **nelle seguenti materie che l'art. 117 della Costituzione, terzo comma**, indica come **concorrenti**⁴, dove lo Stato determinerà i principi fondamentali ai quali le leggi di Roma Capitale, al pari di quelle delle altre regioni e province autonome, dovranno attenersi e precisamente:

- governo del territorio;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- promozione e organizzazione di attività culturali.

La **potestà legislativa** sarà **piena** per Roma Capitale nelle seguenti materie, che risultano ascrivibili alla **competenza residuale** regionale e non espressamente attribuite allo Stato⁵ o di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e precisamente:

⁴ Sono **materie di legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

⁵ **Lo Stato ha legislazione esclusiva** nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- trasporto pubblico locale;
- polizia amministrativa locale;
- commercio;
- turismo;
- artigianato;
- servizi e politiche sociali;
- edilizia residenziale pubblica;
- organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

Viene aggiunto un **quarto comma**, con il quale si stabilisce che la **legge dello Stato** disciplini l'ordinamento di Roma Capitale e preveda forme di **decentramento amministrativo**, determinandone i principi. La stessa disposizione sancisce che siano attribuite a Roma Capitale condizioni peculiari di **autonomia amministrativa e finanziaria** nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione. Tale norma mira ad agevolare la garanzia di una dotazione di risorse da attribuire all'ente per l'espletamento delle nuove funzioni assegnate.

L'ultimo comma del nuovo art. 114 della Costituzione prevede che Roma Capitale attui il **decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato**, consentendo la **delega delle proprie funzioni amministrative ai municipi**.

Il disegno di legge in esame, infine, prevede l'applicazione a Roma Capitale di diverse disposizioni costituzionali, tra cui gli articoli 118 (funzioni amministrative e sussidiarietà), 119 (autonomia finanziaria), 120⁶ (potere sostitutivo del Governo), 127⁷ (impugnativa delle leggi) e 134⁸ (competenza della Corte Costituzionale), oltre [all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 sul pareggio di bilancio](#). Di seguito si riporta una tabella di confronto tra il testo dell'art.

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

⁶ **Art. 120 della Costituzione:** La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

⁷ **Art. 127 della Costituzione:** Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

⁸ **Art. 134 della Costituzione:** La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

114 vigente e quello che risulterebbe dalle modifiche per effetto del disegno di legge costituzionale in commento.

Art. 114 Cost. (Testo vigente)	Art. 114 Cost. (Testo risultante dalle modifiche)
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, da Roma Capitale , dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
	La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l'ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo determinandone i principi. Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell'articolo 119.
	Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.

Fonte: [Relazione illustrativa del DDL costituzionale su Roma Capitale](#)

Conclusioni

La modifica costituzionale comporterà l'emanazione di una conseguente **legge dello Stato**, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, che disciplinerà **l'ordinamento di Roma**

Fino a quando Roma Capitale non avrà esercitato la potestà legislativa richiamata, continueranno ad applicarsi a Roma Capitale le leggi della Regione Lazio.



Fonte: Pixabay